



DALDEWOLF

LE CLAUSOLE ABUSIVE NEI CONTRATTI B2B:  
LA NUOVA LEGGE BELGA DEL 4 APRILE 2019  
E UN PRIMO CONFRONTO CON IL DIRITTO ITALIANO



DOMINIQUE BOGAERT

Associée DALDEWOLF

30 settembre 2020

# INTRODUZIONE

- I. Ratio legis e contesto della Legge del 4 aprile 2019
- II. Oggetto della Legge (proibizione dell'abuso di dipendenza economica, clausole abusive e pratiche sleali tra imprese)
- III. Le clausole abusive
  - A. Campo di applicazione materiale
  - B. Entrata in vigore
  - C. Definizione e criteri di valutazione
  - D. Analisi delle clausole
    - 1) Lista nera (4 clausole)
    - 2) Lista grigia (8 clausole)
  - E. Sanzioni – “Action en cessation”
- IV. Conclusioni



# INTRODUZIONE

# I. RATIO LEGIS E CONTESTO DELLA LEGGE DEL 4 APRILE 2019

- Obiettivo : protezione delle imprese – permettere un riequilibrio dei rapporti di forza tra imprese
- Fonti d’ispirazione:
  - le regole di protezione dei consumatori;
  - le disposizioni delle legislazioni francese e tedesca

## II. OGGETTO DELLA LEGGE

(ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, CLAUSOLE ABUSIVE E PRATICHE SLEALI TRA IMPRESE)

- Inserimento nel “Code de Droit Économique” (CDE)
- **Abuso di dipendenza economica**

Libro IV CDE (Protezione della concorrenza) - Articolo IV.2/1 :

*Art. IV.2/1. E' vietato ad una o più imprese sfruttare in maniera abusiva una posizione di dipendenza economica nella quale si trovano una o più imprese nei confronti di queste imprese poiché è probabile che ne risenta la concorrenza sul mercato belga considerato o su una parte sostanziale di esso.*

## II. OGGETTO DELLA LEGGE

(ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, CLAUSOLE ABUSIVE E PRATICHE SLEALI TRA IMPRESE)

Può essere considerata come una prassi abusiva :

- 1° il rifiuto di una vendita, di un acquisto o altre condizioni della transazione;
- 2° l'imposizione diretta o indiretta dei prezzi d'acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione non eque;
- 3° la limitazione della produzione, degli sbocchi o dello sviluppo tecnologico con pregiudizio dei consumatori;
- 4° l'applicazione ai partners economici di condizioni ineguali per delle prestazioni equivalenti, creando in questo modo uno svantaggio nella concorrenza;
- 5° subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte dei partners economici di ulteriori prestazioni, le quali per natura o secondo gli usi commerciali, non hanno alcun collegamento con l'oggetto di questi contratti.

## II. OGGETTO DELLA LEGGE

(ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, CLAUSOLE ABUSIVE E PRATICHE SLEALI TRA IMPRESE)

- Inserimento nel “Code de Droit Économique” (CDE)

- Definizione della dipendenza economica

Articolo 1.6 CDE : *“Posizione di sudditanza di un’impresa nei confronti di una o più altre imprese caratterizzata dall’assenza di alternativa ragionevolmente equivalente e disponibile entro un termine, delle condizioni e a dei costi ragionevoli, consentendo ad essa o ad ognuna di esse di imporre delle prestazioni o delle condizioni che non sarebbero ottenibili nelle circostanze normali del mercato.”*

## II. OGGETTO DELLA LEGGE

(ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, CLAUSOLE ABUSIVE E PRATICHE SLEALI TRA IMPRESE)

— Clausole abusive nei contratti tra imprese

Libro VI CDE (Pratiche del mercato e protezione del consumatore)

– nuovo Titolo 3/1 – Articoli VI.91 /1 a VI.91/6

## II. OGGETTO DELLA LEGGE

(ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA, CLAUSOLE ABUSIVE E PRATICHE SLEALI TRA IMPRESE)

- \_ Rafforzamento delle disposizioni in materia di pratiche sleali tra imprese Libro VI CDE (Pratiche del mercato e protezione dei consumatori)
  - Articolo VI.104/1

Definizione delle pratiche sleali e aggressive tra

imprese Entrata in vigore : 1° Dicembre 2020

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### A. Campo di applicazione

Campo di applicazione materiale → i contratti tra

imprese  
i) contratto : discussione sull'applicazione agli atti

unilaterali (ad esempio: promessa di vendita) ?

(ii) impresa: definita all'art. I. 8.39 CDE : *“ogni persona fisica o giuridica che esercita in maniera duratura un'attività a scopo economico (includendo le associazioni).”*

Esclusioni

(i) Gli appalti pubblici e i contratti che ne derivano;

(ii) I contratti sui servizi finanziari.

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### B. Entrata in vigore: 1° dicembre 2020

Non é applicabile ai contratti in corso di esecuzione

Applicabile ai contratti conclusi, rinnovati o modificati dopo il 1° dicembre 2020

## III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

### C. Definizione e criteri di valutazione

- Definizione : *“una clausola di un contratto concluso tra imprese é abusiva quando, sola o abbinata con una o più clausole, ne risulta uno squilibrio palese tra i rispettivi diritti e obbligazioni delle parti. (...)”*. (art. VI.91/3, § 1er)

Lo scopo é di evitare :

- l'unilateralismo;
  - lo squilibrio (desequilibrio palese)
  - la mancanza di trasparenza.
- Criteri di valutazione del carattere abusivo : *“Il carattere abusivo di una clausola contrattuale é valutato sulla base della natura dei prodotti, che sono oggetti del contratto, riferendosi al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze alla base della conclusione del contratto, all'economia generale del contratto, agli usi nonché alle altre clausole del contratto o di un'altro contratto dal quale tale contratto dipende.”*

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

- Allo scopo della valutazione del carattere abusivo, saranno presi in considerazione l'esigenza di chiarezza e di comprensione prevista all'articolo VI.91/2, 1° comma : *“La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sull'adeguatezza tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i prodotti da fornire, dall'altro lato, per quanto le clausole siano redatte in un modo chiaro e comprensibile.”* (art. VI, 91/3, § 2)

Principio dell'esigenza di chiarezza : *“Se tutte o alcune delle clausole del contratto sono scritte, esse devono essere redatte in un modo chiaro e comprensibile.*

*Un contratto può essere interpretato, tra altri modi, in considerazione delle pratiche del mercato ivi collegate.”* (art. VI.91/2)

## III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

### D. Analisi delle clausole

#### 1 Lista nera (4 clausole) – clausole dichiarate abusive ipso jure

Esclusione delle clausole “de propre droit”

Presunzione per la quale non è ammessa la prova contraria

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 1) Art. VI.91/4, 1°

Prevedere un impegno irrevocabile dell'altra parte mentre l'esecuzione delle prestazioni dell'impresa é sottoposta ad una condizione la quale dipende della sua sola volontà

Proibizione della clausola meramente potestativa (articolo 1174 del codice civile) : "È nulla l'obbligazione subordinata a una condizione potestativa della parte che s'impegna."

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

2) Art. VI.91/4,  
2°

**Conferire all'impresa il diritto di interpretare unilateralmente delle clausole del contratto**

Esempio: valutazione unilaterale del carattere serio di un inadempimento

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

3) Art. VI.91/4,  
3°

**In caso di lite, imporre all'altra parte di rinunciare ad ogni possibilità di ricorso contro l'impresa**

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 4) Art. VI.91/4, 4°

Dichiarare, senza possibilità di contestazione, che l'altra parte abbia avuto conoscenza o abbia aderito a delle clausole senza che tale parte abbia avuto effettivamente l'occasione di prendere conoscenza di queste clausole prima della conclusione del contratto.

Esempi :

Alcune modalità di adesione alle condizioni generali di vendita Contratto di franchising

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### D. Analisi delle clausole

##### 2. Lista grigia (8 clausole)

Presunzione del carattere abusivo della clausola salvo prova contraria

La parte che se prevale della clausola deve dimostrare l'assenza di carattere abusivo (con riferimento, tra l'altro, a delle circostanze estranee al contratto, agli usi o a delle caratteristiche inerenti all'oggetto del contratto ...)

Principio della libertà contrattuale: le parti possono accordarsi espressamente sull'applicazione di tali clausole (inversione dell'onere della prova rispetto al carattere abusivo della clausola).

Tale facoltà non è tuttavia espressamente prevista nella Legge.

## III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

### 1) Art. VI.91/5, 1°

**Autorizzare l'impresa a modificare unilateralmente e senza giustificazione il prezzo, le caratteristiche o le condizioni del contratto**

Si riferisce alla modifica arbitraria

La modifica giustificata da elementi oggettivi è valida

Clausola di revisione dei prezzi: può essere valida se sono indicati i parametri utilizzati per la revisione. Si può inoltre prevedere la possibilità di recesso in caso di mancata accettazione dall'altra parte.

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 2) Art. VI.91/5, 2°

**Prorogare o rinnovare tacitamente un contratto a durata determinata senza specificazione di un ragionevole preavviso**

## III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

### 3) Art. VI.91/5, 3°

**Trasferire in capo ad una parte il rischio economico mentre tale rischio é normalmente a carico dell'altra impresa o un'altra parte del contratto**

La valutazione del rischio economico si fa con riferimento al settore d'attività.

Un inversione della carica del rischio si giustifica ad esempio se si rifletta con l'aumento del prezzo (in tale caso, esiste una controparte)

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 4) Art. VI.91/5, 4°

**Escludere o limitare in modo inappropriato i diritti di una parte in caso di inadempimento totale o parziale o d'inesecuzione difettosa di una delle sue obbligazioni contrattuali nei confronti dell'altra parte**

Come si determina il carattere inappropriato dell'esclusione o della limitazione ? Come si definisce l'inadempimento totale o parziale e l'inesecuzione difettosa ?

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 5) Art. VI.91/5, 5°

**Fatto salvo l'applicazione dell'articolo 1184 del codice civile,  
prevedere  
un impegno delle parti senza specificare un ragionevole termine di  
recesso**

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 6) Art. VI.91/5, 6°

**Esonerare l'impresa della sua responsabilità per dolo, per il grave inadempimento (dell'impresa o dei suoi addetti), o ,fatto salvo i casi di forza maggiore, per ogni inadempimento delle obbligazioni essenziali le quali costituiscono l'oggetto del contratto**

In diritto civile, é ammesso l'esonero di responsabilità per il dolo dei suoi addetti o in caso di colpa grave.

La clausola deve essere interpretata restrittivamente

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 7) Art. VI.91/5, 7°

**Limitare i mezzi di prova a disposizione dell'altra parte**

Principio della libertà della prova nelle transazioni commerciali

E' abusivo il modo di prova unilateralmente imposto da una parte.

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### 8) Art. VI.91/5, 8°

**Imporre delle penalità per inadempimento contrattuale che eccedono palesemente l'ampiezza del pregiudizio atto a essere subito dall'impresa**

Articolo 1231 del codice civile prevede già la possibilità per il giudice di ridurre una penalità eccessiva (a carattere speculativo).

Sanzione: nullità o riduzione della clausola : scelta del giudice? / opzione contrattuale ?

### III. LE CLAUSOLE ABUSIVE

#### E. Sanzioni – “Action en cessation”

— Nullità della sola clausola (all’esclusione del contratto salvo in caso d’invisibilità)

“La clausola abusiva é nulla e proibita. Il contratto rimane vincolante per le parti se può sussistere senza le clausole abusive.” (art. VI.91.6)

— Nullità relativa (la parte pregiudicata può rinunciare alla protezione della legge) o assoluta ?

— “Action en cessation” (art. XVII.1 CDE)

## IV. CONCLUSIONI

- Utilità delle disposizioni tenendo conto delle disposizioni vigenti del codice civile e della futura revisione della parte del codice civile dedicata alle obbligazioni (Proposition de loi du 3 avril 2019)
- Utilità rispetto all'obiettivo  
(protezione dell'impresa in posizione di dipendenza economica)
  - Il carattere efficace della protezione non é garantito  
(le parti possono accordarsi sull'applicazione delle clausole della « lista grigia »)
  - Lo squilibrio può persistere
- Applicazione delle disposizioni
  - Incertezza giuridica - alcuni concetti sono vaghi o soggetti a interpretazione
- Limitazione della libertà contrattuale
- Applicazione nel contesto transnazionale (Regolamento Roma I)



*DOMANDE?*



## Dominique BOGAERT

*Avocat au barreau  
de Bruxelles  
Associée DALDEWOLF*

t : +32 485 95 55 45  
f : + 32 627 10 50  
dbo@daldewolf.com

**DALDEWOLF** scrl

avenue Louise 81 — 1050 Bruxelles

[www.daldewolf.com](http://www.daldewolf.com) | [www.startitup.legal](http://www.startitup.legal)

**DALDEWOLF**



## Disclaimer - Copyright

- This publication is made available by **DALDEWOLF** for educational purposes only and should not be construed as being a legal advice. **DALDEWOLF** cannot be held liable for the consequences of making use of this publication without its further cooperation.
- All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or in an automated database or disclosed in any form or by any means without the prior written permission of **DALDEWOLF**.